

## Raccomandazioni del Gruppo di Lavoro

### Raccomandazioni al fine di prevenire e individuare casi di corruzione internazionale

1. In materia di prevenzione e sensibilizzazione, il Gruppo di Lavoro raccomanda all'Italia di:
  - (a) sviluppare a livello nazionale una strategia di contrasto alla corruzione internazionale che includa prevenzione, accertamento, sensibilizzazione e perseguimento dei reati (Raccomandazione Anti-Corruzione III e IV.i);
  - (b) adottare ulteriori misure per sensibilizzare i pubblici ufficiali, compresi quelli distaccati all'estero, sui reati di corruzione internazionale e sull'obbligo di denunciare tali reati alle autorità giudiziarie e di polizia (Raccomandazione Anti-Corruzione IV.i e XXI.vi);
  - (c) attuare misure mirate a diffondere una maggiore consapevolezza del rischio di corruzione internazionale tra le aziende italiane, incluse le piccole e medie imprese, che operano in Paesi e settori a più alto rischio, e fornire direttive su come attenuare tale rischio (Raccomandazione Anti-Corruzione IV.ii, XXI.vi e Allegato I.A.2);
  - (d) adottare un approccio maggiormente pro-attivo e incentivare (i) le imprese, incluse le imprese controllate dallo Stato, a sviluppare e adottare opportuni meccanismi di controllo interno, modelli organizzativi o codici etici al fine di prevenire e individuare casi di corruzione internazionale e (ii) le organizzazioni di imprese e le associazioni professionali, se del caso, nei loro interventi volti a incentivare e sostenere le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, a sviluppare opportuni meccanismi di controllo interno, modelli organizzativi o codici etici al fine di prevenire e accertare casi di corruzione internazionale (Raccomandazione Anti-Corruzione XXIII.C.i-ii e Allegato II.B); e
  - (e) elaborare per i funzionari del MAECI linee guida per assistere le imprese italiane che operano all'estero potenzialmente soggette al rischio di sollecitazione di pagamenti corruttivi nel corso di transazioni internazionali (Raccomandazione Anti-corruzione XII.ii e Allegato I.A.3).
  
2. Per quanto riguarda l'individuazione di possibili casi di corruzione internazionale riportati dai media, il Gruppo di Lavoro raccomanda all'Italia di assicurarsi che i media italiani e stranieri siano monitorati con regolarità a tale fine e che tutte le notizie riportate dai media tra cui quelle segnalate dal Gruppo di Lavoro, vengano immediatamente trasmesse alle autorità giudiziarie e di polizia (Raccomandazione Anti-Corruzione VIII e XXI.iv).

3. Per quanto riguarda l'autodenuncia della corruzione di pubblici ufficiali stranieri, il Gruppo di Lavoro raccomanda all'Italia di considerare misure volte a incentivare le persone coinvolte o associate a condotte di corruzione internazionale, a fornire informazioni utili alle autorità competenti ai fini delle indagini e del perseguimento dei casi di corruzione internazionale, e assicurarsi che siano introdotte idonee procedure per l'applicazione di tali misure (Raccomandazione Anti-Corruzione X.iii e XV.ii).
4. In materia di whistleblowing, il Gruppo di Lavoro raccomanda all'Italia di:
  - (a) potenziare il proprio quadro normativo al fine di garantire tutela e/o fornire rimedi per contrastare azioni di ritorsione nei confronti dei whistleblower del settore pubblico (Raccomandazione Anti-Corruzione XXII);
  - (b) adottare con urgenza un quadro normativo potenziato, solido ed efficace volto a garantire tutela e/o fornire rimedi per contrastare azioni di ritorsione nei confronti dei whistleblower di tutto il settore privato (Raccomandazione Anti-Corruzione XXII); e
  - (c) assumere ulteriori iniziative di sensibilizzazione e di formazione concernenti (i) l'attuazione di misure adeguate per tutelare chiunque effettui una segnalazione nel settore privato, e (ii) le forme di tutela e i rimedi applicabili ai whistleblower nel settore privato (Raccomandazione Anti-Corruzione XXII.xii).
5. In materia di riciclaggio, il Gruppo di Lavoro raccomanda all'Italia di:
  - (a) considerare adeguatamente, nell'ambito di future valutazioni nazionali del rischio di riciclaggio, la corruzione di pubblici ufficiali stranieri quale reato presupposto (Convenzione, Articolo 7 e Raccomandazione Anti-Corruzione VIII);
  - (b) fornire ai soggetti obbligati linee guida e tipologie che considerino espressamente il reato di corruzione internazionale (Raccomandazione Anti-Corruzione IV.ii e Raccomandazione Anti-Corruzione VIII);
  - (c) fornire specifica formazione al personale dell'UIF sulla corruzione internazionale (Raccomandazione Anti-Corruzione IV.i); e
  - (d) curare statistiche complete sulle segnalazioni di operazioni sospette che abbiano dato luogo a, o siano state a supporto di, indagini, azioni penali e condanne in materia di corruzione (Raccomandazione Anti-Corruzione VIII).
6. Per quanto attiene ai requisiti in tema di contabilità, revisione esterna e controlli societari interni, il Gruppo di Lavoro raccomanda all'Italia di:
  - (a) provvedere alla formazione dei revisori esterni in tema di individuazione dei casi di corruzione internazionale (Raccomandazione Anti-Corruzione IV.ii e XXIII);
  - (b) sensibilizzare commercialisti e revisori sul dovere di denunciare casi di corruzione internazionale e sulla protezione accordata ai denuncianti (Raccomandazione Anti-Corruzione IV.ii e XXIII.B); e
  - (c) garantire espressa tutela da azioni di natura legale a tutti i revisori - non solo a coloro che effettuano la revisione di un ente di "interesse pubblico" o a "regime intermedio" - che denunciano alle autorità competenti casi di corruzione internazionale per motivi fondati (Raccomandazione Anti-Corruzione XXIII.B.v).
7. In materia fiscale, il Gruppo di Lavoro raccomanda all'Italia di:

- (a) sensibilizzare le autorità fiscali rispetto al reato di corruzione internazionale e incrementare l'attività formativa tra i revisori fiscali sull'accertamento di condotte di corruzione internazionale (Raccomandazione Anti-Corruzione IV.i e XX.i); e
  - (b) adottare una prassi di revisione proattiva delle dichiarazioni dei redditi quando vengono istituiti procedimenti di corruzione internazionale al fine di garantire che le persone fisiche e le società responsabili di corruzione di pubblici ufficiali stranieri non inseriscano nella dichiarazione dei redditi le somme pagate per tali atti corruttivi per ottenere detrazioni fiscali (Raccomandazione Anti-Corruzione XX.i).
8. In materia di crediti all'esportazione, il Gruppo di Lavoro raccomanda a:
- (a) SACE e SIMEST (i) di incrementare la sensibilizzazione in tema di corruzione internazionale tra il proprio organico e clientela, e (ii) di fornire una formazione adeguata al personale su come individuare potenziali casi di corruzione internazionale conducendo una adeguata attività di due diligence (Raccomandazione Anti-Corruzione IV.i, e XXI.vi; Raccomandazione sui crediti di esportazione IV.1 e IV.5);
  - (b) SACE e SIMEST di garantire che le loro politiche e procedure prevedano espressamente l'obbligo di segnalare tempestivamente tutte le accuse ragionevolmente fondate o le prove di corruzione internazionale alle autorità giudiziarie e di polizia, ed elaborare linee guida dedicate per il proprio personale (Raccomandazione Anti-Corruzione IV.i, XXI.v e XXI.vi; Raccomandazione sui crediti all'esportazione IV.6, VII.1, e VIII.1); e
  - (c) SACE di esplorare misure più incisive di due diligence che potrebbero essere attuate in pratica nel caso in cui emergano sospetti di corruzione internazionale legati a una transazione finanziata (Raccomandazione Anti-Corruzione XXIII.D; Raccomandazione sui crediti all'esportazione V, VI, e VIII).
9. In materia di aiuto allo sviluppo, il Gruppo di Lavoro raccomanda all'Italia di rivedere i propri contratti e le disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo al fine di garantire che nel caso in cui vengano accertate accuse di corruzione internazionale nell'esecuzione di un contratto oggetto di finanziamento pubblico, il contratto possa essere sospeso o risolto e i fondi pubblici rimborsati (Raccomandazione Anti-Corruzione XXIV.i e v).

### **Raccomandazioni relative alle indagini, al perseguimento e all'irrogazione di sanzioni per casi di corruzione di pubblici ufficiali stranieri e reati connessi**

1. Per quanto concerne il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri, il Gruppo di Lavoro raccomanda all'Italia di:
- (a) formare e sensibilizzare le autorità giudiziarie sul trattamento delle prove indiziarie nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto il reato di corruzione internazionale (Convenzione, Art. 1);
  - (b) adottare iniziative volte ad allineare il livello di dettaglio dell'accordo corruttivo, di cui è necessaria la prova ai fini del reato di corruzione internazionale previsto dal diritto interno, con il livello riscontrato nella pratica, attraverso misure idonee, inclusa la formazione delle autorità giudiziarie, e se necessario mediante modifiche della normativa interna (Convenzione, Art. 1);

(c) adottare iniziative al fine di assicurare che il reato di corruzione internazionale previsto dal diritto interno si configuri nel caso in cui si corrispondano somme a beneficio di un pubblico ufficiale corrotto indipendentemente dal fatto che il pubblico ufficiale straniero riceva effettivamente quelle stesse somme corrisposte dal corruttore, ovvero che il pubblico ufficiale abbia titolo e non già mero accesso alle somme corrisposte, mettendo a punto misure idonee, inclusa la formazione delle autorità giudiziarie e se necessario mediante modifiche della normativa interna (Convenzione, Art. 1);

(d) attraverso la predisposizione di misure idonee, inclusa la formazione delle autorità giudiziarie e se necessario mediante modifiche della normativa interna (Convenzione, Art. 1), adottare iniziative al fine di assicurare che la responsabilità per corruzione internazionale si configuri ogni qualvolta una persona offra, prometta o consegni un somma corruttiva ad un pubblico ufficiale straniero direttamente o mediante un intermediario, incluso il caso in cui una persona intervenga o diventi parte di una transazione corruttiva dopo che il pubblico ufficiale abbia concluso un previo "accordo corruttivo" con l'intermediario o un altro terzo; e

(e) modificare con urgenza la normativa in modo da rendere la fattispecie di corruzione internazionale prevista dall'ordinamento interno un reato autonomo, eliminando il requisito della prova relativa alla legislazione straniera (Convenzione, Art. 1 e Commento 3).

Per quanto concerne l'esonero dalla responsabilità per il reato di corruzione internazionale, il Gruppo di Lavoro raccomanda all'Italia di adottare le opportune misure per assicurare che ai sensi dell'articolo 323ter del codice penale (i) una persona non possa andare esente da responsabilità denunciando un pubblico ufficiale straniero corrotto o un concorrente che abbia partecipato in misura marginale al reato, (ii) l'esonero da responsabilità si applichi soltanto se la persona fornisca una prova concreta che si riveli essenziale per provare il reato e non sia altrimenti acquisibile dalle autorità, e (iii) il reato oggetto di denuncia sia altrimenti ignoto alle autorità (Convenzione, Art. 1).

2. Per quanto concerne le sanzioni e la confisca in caso di corruzione internazionale, il Gruppo di Lavoro raccomanda all'Italia di:

(a) adottare misure per assicurare che le sanzioni irrogate in pratica per induzione indebita in casi di corruzione internazionale siano efficaci, proporzionate e dissuasive, anche aumentando se necessario la misura massima delle sanzioni previste (Convenzione, Art. 3(1));

(b) prevedere sanzioni pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle persone fisiche per il reato di corruzione internazionale (Convenzione, Art. 3(1));

(c) adottare misure per assicurare che si richieda sistematicamente la confisca (i) di un importo pari almeno al valore del pagamento corruttivo, laddove non sia possibile stabilire il reale "profitto" della corruzione internazionale, e (ii) nei confronti di intermediari che abbiano facilitato la corruzione internazionale (Convenzione, Art. 3(3); Raccomandazione Anti-Corruzione XVI);

(d) modificare con urgenza la normativa interna in modo da assicurare che le sanzioni irrogate nella pratica nei confronti delle persone giuridiche per

corruzione internazionale siano efficaci, proporzionate e dissuasive (Convenzione, Art. 3(1)); e

(e) adottare misure per assicurare che le sanzioni interdittive vengano disposte nella pratica in misura idonea (Raccomandazione Anti-Corruzione XXIV.i).

3. Per quanto riguarda l'esclusione dalle gare di appalto, il Gruppo di Lavoro raccomanda all'Italia di:

(a) potenziare la due diligence negli appalti pubblici includendo nel sistema AVCPASS le informazioni ottenute attraverso la verifica delle società straniere o italiane che operano all'estero e i dati integrati provenienti dagli elenchi delle interdizioni delle Banche Multilaterali di Sviluppo (Raccomandazione Anti-Corruzione XXIV.ii); e

(b) adottare misure per assicurare che l'esclusione, disposta da un giudice come misura interdittiva o ai sensi dell'art. 80 del d. lgs. 50/2016, o degli artt. 32quater o 317bis del codice penale, venga applicata a casi di corruzione internazionale (Raccomandazione Anti-Corruzione XXIV.iv).

4. Per quanto concerne la prescrizione prevista per il reato di corruzione internazionale, il Gruppo di Lavoro raccomanda all'Italia di:

(a) apportare modifiche al codice di procedura penale al fine di prevedere un termine congruo per le indagini preliminari (Convenzione, Art. 6; Raccomandazione Anti-Corruzione IX.ii); e

(b) innalzare i termini di prescrizione per le persone giuridiche in relazione al reato di corruzione internazionale e allinearli con i termini previsti per le persone fisiche (Convenzione, Art. 6; Raccomandazione Anti-Corruzione IX.ii).

5. Per quanto riguarda il perseguimento del reato di corruzione internazionale, il Gruppo di Lavoro raccomanda all'Italia di:

(a) istituire una banca dati nazionale che includa i procedimenti aventi ad oggetto il reato di corruzione internazionale e reati connessi e sia accessibile da tutti i pubblici ministeri (Convenzione, Art. 5; Raccomandazione Anti-Corruzione XI);

(b) mantenere l'assegnazione dei procedimenti per corruzione internazionale e per altri reati economici di natura internazionale nell'ambito della sfera di competenza del III Dipartimento della Procura della Repubblica di Milano e continuare ad assicurare che le risorse fornite al III Dipartimento per i procedimenti per corruzione internazionale siano commisurate al carico di lavoro di tale Dipartimento (Convenzione, Art. 5 e Commento 27; Raccomandazione Anti-Corruzione VII);

(c) sensibilizzare sul tema dell'art. 5 i pubblici ufficiali interessati, al fine di evitare che vengano trasmesse alle autorità giudiziarie eventuali comunicazioni dalle quali potrebbe potenzialmente derivare un'indebita influenza sulle indagini e sul perseguimento dei reati di corruzione internazionale fondata sugli elementi di cui all'art. 5, (Convenzione, Art. 5 e Commento 27); e

(d) ultimare le riforme pianificate al fine di incrementare significativamente le risorse umane e introdurre la digitalizzazione nell'amministrazione della giustizia (Convenzione, Art. 5 e Commento 27; Raccomandazione Anti-Corruzione VII).

6. Per quanto concerne il reato di riciclaggio, il Gruppo di Lavoro raccomanda all'Italia di adottare misure idonee volte a perseguire efficacemente tale reato connesso ai casi di corruzione internazionale (Convenzione, Art. 7).

7. Per quanto concerne il reato di falso in bilancio, il Gruppo di Lavoro raccomanda all'Italia di:

(a) apportare modifiche alla normativa interna per vietare l'intero novero di condotte descritte nella Convenzione all'art. 8(1) (Convenzione, Art. 8);

(b) inasprire in modo significativo le sanzioni nei confronti delle persone giuridiche per il reato di falso in bilancio collegato al reato di corruzione internazionale (Convenzione, Art. 8); e

(c) assicurare che le autorità competenti riservino la dovuta considerazione ai procedimenti a carico di persone fisiche o persone giuridiche implicate in reati contabili commessi allo scopo di corrompere pubblici ufficiali stranieri o di dissimulare questa forma di corruzione (Convenzione, Art. 8; Raccomandazione Anti-Corruzione XXIII.A.iv).

8. Per quanto attiene all'assistenza giudiziaria in materia penale, il Gruppo di Lavoro raccomanda all'Italia di intraprendere iniziative volte ad assicurare che sia dato seguito sistematicamente alle richieste attive di assistenza giudiziaria e che il Ministero della Giustizia continui ad intervenire in caso di ritardi o inerzia (Convenzione, Artt. 5 e 9; Raccomandazione Anti-Corruzione XIX.A.vi and x).

9. Per quanto riguarda le forme di definizione del procedimento che non prevedono il processo, il Gruppo di Lavoro raccomanda all'Italia, ove adeguato e compatibile con la normativa sulla protezione dei dati personali e sul diritto alla privacy, laddove applicabile, di rendere pubblici i dati relativi a questo tipo di definizione dei procedimenti, compresi i seguenti dati: (i) i fatti principali e le persone fisiche e/o le persone giuridiche interessate; ii) le considerazioni del caso per la risoluzione del procedimento senza il processo; (iii) la natura delle sanzioni irrogate e i criteri posti a fondamento di tali sanzioni; e (iv) le misure riparative, tra le quali l'adozione o il miglioramento dei controlli interni e dei modelli organizzativi o delle misure anti-corruzione oltre all'attività di monitoraggio (Raccomandazione Anti-Corruzione XVIII.iv).

### **Follow-up da parte del Gruppo di Lavoro**

20. Il Gruppo di Lavoro riconsidererà le tematiche sotto indicate in relazione agli sviluppi della giurisprudenza, della prassi e della legislazione :

(a) applicazione delle ipotesi di imprudenza, *wilful blindness* e di dolo eventuale al reato di corruzione internazionale (Convenzione, Art. 1);

(b) intermediari operanti dal lato "attivo" o "passivo della corruzione, nei casi aventi ad oggetto il reato di corruzione internazionale (Convenzione, Art. 1; Raccomandazione Anti-Corruzione Allegato I.C.1);

(c) concussione come causa di esonero da responsabilità per il reato di corruzione internazionale (Convenzione, Art. 1 e Raccomandazione Anti-Corruzione Allegato I.A.1);

- (d) standard probatorio per il reato di induzione indebita (Convenzione, Artt. 1 e 3 (1));
- (e) giurisprudenza successiva alla Fase 3 sulla giurisdizione dell'Italia a perseguire il reato di corruzione internazionale (Convenzione, Art. 4);
- (f) attuazione del registro sulla titolarità effettiva delle imprese e accesso al registro da parte delle autorità giudiziarie e di polizia (Raccomandazione Anti-Corruzione X.i);
- (g) l'ipotesi che la concussione possa costituire un motivo di rifiuto della consegna nei procedimenti di estradizione per corruzione internazionale (Convenzione, Art. 10);
- (h) applicazione dei seguenti articoli del codice di procedura penale: 697(1bis), 698 e 723(3) nelle procedure di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale (Convenzione, Artt.5, 9 e 10, e Commento 27);
- (i) sanzioni irrogate a carico di persone fisiche per il reato di corruzione internazionale (Convenzione, Art. 3(1)); e
- (j) l'ipotesi che la responsabilità delle persone giuridiche possa derivare dal reato di corruzione internazionale commesso da persone in posizione subordinata nell'ambito di una società e indipendentemente dal fatto che la persona operi in una unità aziendale con autonomi poteri funzionali, gestionali e di spesa (Convenzione, Art. 2; Raccomandazione Anti-Corruzione Allegato I.B.3).